

STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1-Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, con sede in PESCARA (PE) , Via Chieti 15, un'associazione che assume la denominazione "Xperience APS" che sarà integrata con "Xperience APS Ente del Terzo Settore" o, in breve, "Xperience APS ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro. La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata. Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative. L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, può aderire, ad un Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto ed adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2 - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale. Essa opera nei seguenti settori di cui all'art 5 D. lgs 117/2017:

Lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 3, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



Carlo Colli

Angela Di Paolo

Lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione è **apolitica ed estranea ad ogni discriminazione razziale e religiosa**, non ha scopo di lucro ed è aperta a **tutti** coloro che intendono praticare l'attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. **Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.** L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori assistenziale, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, artistico e sportivo dilettantistico, senza finalità di lucro. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - L'associazione intende aggregare appassionati di musica e cultura e si propone la promozione e l'organizzazione di attività Culturali, Musicali, Ricreative, attività socio-educative, di socializzazione, insegnamento e formazione in genere, l'attivazione di iniziative e manifestazioni nei settori culturale, musicale, sociale ed educativo, con particolare riferimento alla fascia giovanile, per favorirne l'aggregazione e la socializzazione; **intende operare nel campo dell'assistenza sociale perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha lo scopo di sollecitare l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale, alla solidarietà dei cittadini.** L'associazione vuole promuovere un sistema di buone prassi economicamente sostenibili, per riconoscere precocemente e trattare le difficoltà individuali, famigliari, genitoriali e il disagio evolutivo.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

- a) Promuovere ed organizzare attività culturali, ricreative, musicali, attività socio-educative, di socializzazione, insegnamento e formazione in genere;
- b) affermare il principio delle pari opportunità, mediante attività culturali, musicali e socio-educative, nonché attraverso la diffusione di materiale e pubblicazioni a carattere educativo;
- c) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della cultura musicale, soprattutto in ambito giovanile;



Angela Di Paolo Carlo Lelli

- d) costituire e gestire un centro d'incontro per attività musicali, sociali, culturali, ricreative.
- e) organizzare spettacoli musicali, incontri, seminari, dibattiti e conferenze a scopo educativo e culturale;
- f) partecipare a mostre, convegni, fiere e sagre per diffondere la conoscenza e la pratica delle attività musicali come elemento che favorisce l'aggregazione giovanile e la socializzazione;
- g) promuovere la formazione di operatori e volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge l'associazione, anche attraverso idonei corsi di qualificazione e aggiornamento;
- h) ricercare una collaborazione fattiva con soggetti ed organismi che abbiano gli stessi scopi e che svolgano attività simili sia in Italia che all'estero;
- i) promuovere solidarietà umana attraverso le buone pratiche delle relazioni sociali;
- l) realizzare la stampa e la pubblicazione, anche elettronica, di bollettini, periodici, riviste, CD-ROM e DVD sui temi oggetto dell'attività dell'Associazione;
- m) promuovere la musica e le attività ad essa correlate come mezzi di promozione della persona.

L'associazione per raggiungere il suo scopo utilizzerà:

Contributi dei soci nella misura che verrà stabilita dal Comitato Direttivo annualmente;

Contributi di privati cittadini, enti ed istituzioni pubbliche e private che intendono sostenere l'attività dell'Associazione;

Corrispettivi derivanti dalle attività proposte dall'Associazione;

Ogni altra forma che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Per questa attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà istituire sedi secondarie in altre comuni, potrà avvalersi della collaborazione di consulenti ed ogni altro esperto, o personale specializzato, estraneo all'Associazione.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'associazione cura la formazione dei propri addetti all'attività culturale ed altresì la partecipazione dei propri soci a

Angela De Paolo
G. de Paolo

momenti formativi proposti dall'Associazione e/o da associazioni affini e collegate.

Titolo II - I SOCI

Art. 4 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare all'attività associativa. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge;

all'associazione possono aderire tutti i cittadini comunitari ed esteri di ambo i sessi.

Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
- b) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o di altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art.6 - Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art.7 - Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;



Angelo Dr. P. e
C. e
C. e

2. prendere parte alle attività promosse dall'Associazione;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione .

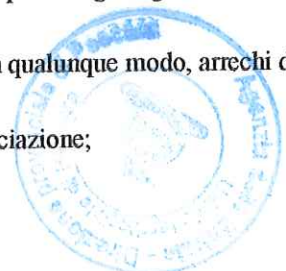
Art. 8 - I soci sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 - Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione;



Angelo De Paolo
Carlo Belli

f. per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni: avvertimento; ammonizione; diffida; sospensione a tempo limitato; radiazione.

Titolo III - L'ASSEMBLEA

Art. 10 - Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 13 - L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all'elezione del terzo probiviro.



Supplente Di Roberto Gubio Fella

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Art. 15 - Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 16 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 17 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Titolo IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 18 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri: tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

Art. 19 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione o per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, sociale, ecc.).

E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.



Angela Dr. Paolo Cautro Polli

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. I componenti il Consiglio direttivo non possono ricoprire cariche in altre associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

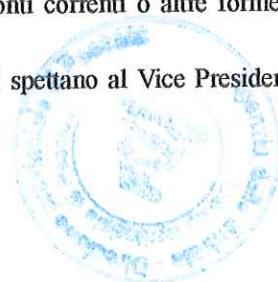
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi associativi previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività sociali.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 22 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio direttivo.



*Angela D-Pole
Guisa Gelli*

Art. 23 - Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Titolo V IL PATRIMONIO

Art. 24 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale editoriale e musicale, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 25 - Il consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario annuale. Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o



Angelo Di Paolo
G. G. G.

capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI - NORME FINALI

Art. 26 - La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 16.

Art. 27 - In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 16 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salva l'applicazione di quanto contemplato dall'art. 9 del Codice del Terzo settore a partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo settore, qualora il sodalizio vi risulti iscritto e fatta comunque salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.

Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et a equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 29 - Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, agli statuti ed ai regolamenti organici dell'Ente di promozione Sociale e Sportiva al quale si è aderito, nonché alle norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.

..... *Angelo Dr. Paolo*

Carlo Galli



[Seguono le firme dei soci presenti]

Gabriella

Angelo Dr. Paolo